



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

SERVIZIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE FIN / 67

Del 29/10/2025

OGGETTO:

**INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE AVVERSO RICORSI
PRESENTATI DA MAS SRL**

**FIRMATO
IL RESPONSABILE
SOLIMENA SARA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
**INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE AVVERSO RICORSI
PRESENTATI DA MAS SRL**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n. 12 del 29/11/2024 è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione di Responsabile del Settore Finanziario alla dott.ssa Sara Solimena per il periodo 01.12.2024 - 31.12.2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 18.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 19.12.2024, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025/2027 e sono stati attribuiti ai titolari di funzioni di elevata qualificazione i poteri di assumere gli atti di gestione;

Considerato che:

- contro le sentenze in materia di I.C.I. della Commissione Tributaria Provinciale n. 117-118-119/6/1, sfavorevoli al Comune, era stato presentato appello da parte del Comune di Argelato nei confronti di Mas Srl;
- le relative sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Bologna n. 2944 e 2945 del 22/09/2015 hanno respinto l'appello del Comune di Argelato;
- contro le suddette sentenze il Comune di Argelato ha presentato ricorso alla Corte Suprema di Cassazione che si è espressa con sentenze 6258 e 6690/2024 depositate rispettivamente il 08/03/2024 e il 13/03/2024 che hanno accolto il ricorso cassando le sentenze impugnate e rinviando alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna *"anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità"*;
- in data 08/10/2024 sono pervenuti al protocollo generale con n. 12288 e 12290 del Comune di Argelato separati ricorsi da parte di Mas s.r.l. per riassunzione delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 6258 e 6690/2024;
- il Comune decideva di costituirsi con proprie controdeduzioni contestando l'inammissibilità del ricorso in riassunzione;
- in data 17/02/2025 la controversia veniva discussa in pubblica udienza;
- successivamente venivano depositate le sentenze n. 160/2025 e 161/2025 oggetto del ricorso per cassazione con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna rigettava il ricorso della Mas Srl;

Verificato che Mas Srl ha presentato alla Corte Suprema di Cassazione ricorso avverso le sentenze n. 160/2025 e 161/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna che si era quindi espressa dopo la riassunzione a seguito delle prime sentenze di Cassazione, favorevoli all'ente;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 20/10/2025 è stato conferito ampio mandato al Sindaco o suo delegato a resistere in giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso i ricorsi presentati dalla società Mas Srl;

Ritenuto necessario avvalersi di un avvocato cassazionista ed esperto in materia per resistere in giudizio davanti alla Corte Suprema di Cassazione contro i ricorsi presentati dalla società Mas Srl avverso le sentenze n. 160/2025 e 161/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna;

Considerato che la causa fin dal suo inizio è stata seguita dall'Avv. Christian Giangrande, avvocato cassazionista ed esperto in materia tributaria;

Dato atto che:

- in data 07.10.2025 l'avv. Giangrande ha presentato un preventivo acquisito al protocollo generale del Comune di Argelato n. 11958/2025 ammontante ad € 5.057,20 IVA inclusa;
- il suddetto preventivo si ritiene congruo ed adeguato all'attività richiesta;
- l'affidamento delle spese legali è escluso dall'ambito di applicazione del D.L.vo 36/2023, anche perché trattasi di affidamento fiduciario ad avvocato che deve essere esperto in materia;

Verificato che:

- è stata accertata la regolarità contributiva dell'Avv. Christian Giangrande;
- sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 6 bis della L. 241/90, e dato atto di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione di questo provvedimento;
- Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
- Lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs.n.118/2011;
- Il Regolamento di Contabilità e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
- L'apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto di quanto indicato in premessa, che si ritiene qui integralmente riportato;
2. di affidare all'Avv. Christian Giangrande il proseguimento dell'incarico di difesa legale per stare in giudizio davanti alla Corte Suprema di Cassazione, in rappresentanza del Comune di Argelato, per resistere ai ricorsi presentati dalla società Mas Srl contro le sentenze n. 160 e n. 161 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna;
3. di impegnare a favore dell'Avv. Christian Giangrande la somma di €. 5.075,20, inclusa iva e cassa, imputando la spesa al cap. 101435 articolo 354 "Spese per incarichi legali" Titolo 1, Missione 1, Programma 4, Macroaggregato 3 del Bilancio di previsione 2025-2027 esercizio 2025 in cui l'obbligazione giuridica passiva diviene esigibile – CIG B8D8E4883A;
4. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs n. 33/2013. viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
 - è stata verificata la regolarità contributiva dell'Avv. Christian Giangrande;
 - sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
 - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente

provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di equilibri di bilancio.